SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 991)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, BALBO, CIPELLINI, ARIOSTO, PERNA, ANDERLINI, SPADOLINI, CROLLALANZA, NENCIONI e MITTERDORFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1977

Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 maggio 1974, n. 195, prevede che l'erogazione del contributo dello Stato ai partiti politici avvenga attraverso le loro rappresentanze parlamentari presso il Senato e la Camera. Per quanto riguarda il Senato, il contributo viene ripartito secondo tre criteri che sono indicati nell'articolo 3 della legge stessa alle lettere *a*), *b*) e *c*). In particolare la lettera *b*) prevede che il 23 per cento della intera somma (15 miliardi annui per il Senato) venga ripartito in misura uguale fra le rappresentanze parlamentari dei partiti nazionali e — in una percentuale inferiore — fra le rappresentanze parlamentari di movimenti e formazioni politiche regionali elette nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Per quanto concerne specificamente il contributo a favore delle rappresentanze parlamentari delle formazioni politiche regionali, la predetta lettera *b*) dell'articolo 3 — per via del richiamo espresso alle condizioni fissate nell'articolo 1 della stessa legge, relativo al rimborso delle spese elettorali — lo subordina al conseguimento di un risultato minimo nelle elezioni per la Camera dei deputati: i partiti e le formazioni regionali devono essere stati presenti a queste elezioni e devono avere ottenuto almeno un quoziente.

Era stata prevista in sede di discussione parlamentare della legge n. 195 (e si è poi verificata in concreto nella regione della Valle d'Aosta, a seguito dei risultati delle elezioni politiche del 20 giugno 1976) l'ipotesi che una formazione politica regionale potesse conseguire un seggio nelle elezioni per il Senato e nessuno invece in quelle per la Camera. In un caso come questo, per i motivi sopraddetti, la rappresentanza parlamentare

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

del Senato non ha diritto al contributo di cui alla lettera *b*), mentre esso verrebbe corrisposto alla diversa rappresentanza regionale eletta alla Camera.

Una situazione di questo tipo si presenta come anomala ed irrazionale, e già nel corso della discussione presso il Senato della Repubblica, nella seduta del 17 aprile 1974, il problema fu sollevato attraverso un ordine del giorno. In quella occasione vi furono, da parte di diversi gruppi politici e del Governo, assicurazioni che si sarebbe provveduto a rimediare a questa imprevidenza legislativa, ma si ritenne di dover approvare la legge così com'era, stanti i pressanti motivi di urgenza.

Con il disegno di legge che adesso sottoponiamo all'approvazione del Senato, si precisa che il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 della legge spetta, presso ciascuna Camera, alle componenti parlamentari delle formazioni politiche regionali indipendentemente dal risultato che esse formazioni politiche abbiano conseguito nelle elezioni per l'altro ramo del Parlamento.

CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI (ANNO 1977)

RIPARTIZIONE LETTERA B (23%)

N.	GRUPPI	Soluzione adottata con il piano di ripartizione	Soluzione richiesta col ricorso del sen. Fosson	
136	DC	420.731.707	419.028.340	— 1.703.367
99	PCI	420.731.707	419.028.340	— 1.703.367
31	PSI	420.731.707	419.028.340	— 1.703.367
18	Sinistra indipendente	42.073.172	41.902.834	— 170.338
9	DN-CD	420.731.707	419.028.340	— 1.703.367
8	PSDI	420.731.707	419.028.340	— 1.703.367
7	PRI	420.731.707	419.028.340	— 1.703.367
14	Misto	—	—	
322				
Rappresentanze parlamentari				
(6)	MSI-DN	420.731.707	419.028.340	— 1.703.367
(2)	PLI	420.731.707	419.028.340	— 1.703.367
(2)	Sud Tirolo	42.073.172	41.902.834	— 170.338
(1)	Unione Valdostana	—	13.967.612	+ 13.967.612
		3.450.000.000	3.450.000.000	

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 3, terzo comma, lettera *b*), della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole: « e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1 » sono sostituite con le altre: « e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 ».